

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DIRIGENZA SANITARIA SULLA PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 CCNL 2019 /2021 DIRIGEZA AREA SANITA'

Il Fondo di Perequazione, alimentato dall'accantonamento annuo di una quota della massa dei proventi dell'ALPI (al netto delle quote per l'Azienda), ha finalità perequative nei confronti delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie non mediche che sono impedito o hanno una limitata possibilità di esercizio della ALPI per esclusioni previste da disposizioni normative, come nel caso di esercizio di funzioni ispettive di vigilanza, controllo e polizia giudiziaria (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Il fondo di perequazione è costituito dal 5% dei proventi delle attività libero professionali ed assimilabili, con riferimento al solo personale medico e veterinario.

L'art. 90 prevede :

A) al comma 2 lettera i) che sia prevista una ulteriore quota da ripartire secondo criteri definiti in contrattazione integrativa (ex art. 5 comma 2 lett. e) DPCM 27/03/2000 e che da tale ripartizione non può derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale;

B) al comma 5 prevede che in contrattazione integrativa siano definiti gli incentivi economici a attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo che con la propria attività rende possibile l'organizzazione della libera professione intramuraria.

Il fondo di perequazione è distribuito a tutto il personale dirigente sanitario che non svolge o che svolge limitata attività libero professionale.

Non si considerano quali prestazioni LP quelle effettuate e retribuite in regime di art. 89, comma 2 CCNL 2019/2021.

Sulla base di tali indicazioni, le delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale hanno stabilito la ripartizione delle somme accantonate nel Fondo di perequazione con le modalità previste nell'accordo allegato 1 alla presente relazione. Da evidenziare che :

- ✓ l'accordo stabilisce la ripartizione delle somme accantonate con riferimento agli anni pregressi;
- ✓ nella platea dei dirigenti interessati dalla suddetta ripartizione confluiscono tutti i dirigenti sanitari che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL 2019/2021;
- ✓ da ultimo dalla ripartizione non si generano resti pertanto tutte le somme disponibili dovranno essere ripartite;

Inoltre le parti, in applicazione del sopra citato comma 5, hanno stabilito una quota da destinare alla dirigenza PTA, le cui modalità di ripartizione dovranno necessariamente essere trattate al tavolo negoziale con le OO.SS della dirigenza Area funzioni Locali PTA.

Atteso che le competenze spettanti ai destinatari dell' accordo non costituiscono retribuzione di prestazione lavorativa, bensì indennità economica compensativa di una limitazione di esercizio di attività libero-professionale, non opera il dettato di cui all'art. 7 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*. Conseguentemente, a fronte della erogazione delle quote, non è preteso alcun debito orario aggiuntivo non essendo previsto nelle specifiche norme in premessa richiamate.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Rispetto alla rappresentazione tecnico finanziaria dell' accordo, si riportano di seguito gli accantonamenti effettuati ai fini della ripartizione del Fondo.

Le risorse del quinquennio sono le seguenti

PEREQUAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
TOTALI LORDO OR	529.703,39	636.932,33	660.394,43	655.963,41	635.545,63
TOTALI NETTO OR	396.781,57	477.102,87	494.677,48	491.358,36	476.064,14

Si allega dichiarazione del Direttore del Dipartimento economico relativamente alla sussistenza degli accantonamenti dichiarati ai fini della ripartizione del Fondo di Perequazione.

Pisa, li

Su delega del

Direttore Dipartimento Risorse Umane

Dr.ssa Francesca Mignoni
